

STUDIO RECONTA S.R.L. - S.T.P.

Sede: 41126 MODENA – Via Scaglia Est n. 5

Telefono: 059/356420 - Fax: 059/2929906

E-mail: segreteria@studioreconta.it

Soci Professionisti, iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Modena:

PAOLO CESTI

Rag. Commercialista – Revisore Contabile

FABRIZIO BERTOZZI

Rag. Commercialista – Revisore Contabile

FEDERICO GAZZOLETTI

Dott. Commercialista – Revisore Contabile

Modena, li 08 APRILE 2026

Ai Signori Clienti

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 44/2026

Oggetto: Il nuovo onere di “tracciabilità” delle trasferte dopo la Circolare Assonime.

La Circolare Assonime n. 26/2025 (nel seguito anche la Circolare) analizza in modo organico il **nuovo obbligo di tracciabilità** dei pagamenti relativi alle spese di trasferta e di rappresentanza, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024 e successivamente ridefinito dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.L. n. 84/2025.

La Circolare mette in evidenza come il Legislatore abbia collegato la **non** imponibilità dei rimborsi ai dipendenti e la **deducibilità** dei costi per le Imprese all'utilizzo di mezzi di pagamento **tracciabili**, con l'obiettivo dichiarato di contrastare attività evasive dei fornitori.

Assonime segnala, tuttavia, criticità sistematiche rilevanti, tra cui la duplicazione delle penalizzazioni in caso di mancata tracciabilità e la disomogeneità di trattamento tra spese sostenute in Italia e all'estero.

La citata Circolare approfondisce inoltre gli effetti delle modifiche sulla disciplina delle trasferte intra ed extra comunali, sull'utilizzo delle indennità chilometriche e sulla qualificazione di pedaggi, parcheggi e imposta di soggiorno.

Vengono infine delineate le implicazioni operative per Imprese e Professionisti, evidenziando la necessità di una revisione delle procedure interne e di futuri chiarimenti interpretativi.

.1) Inquadramento normativo e struttura del nuovo obbligo di tracciabilità

La Circolare Assonime n. 26 (del mese di dicembre 2025) offre un'analisi particolarmente articolata del nuovo assetto della **tracciabilità** delle spese di trasferta e di rappresentanza.

L'evoluzione normativa viene ricostruita a partire dal D.Lgs. n. 192/2024, primo intervento volto a ripensare la disciplina delle trasferte – in particolare quelle intra-comunali – ampliando le spese rimborsabili in esenzione ed eliminando l'ormai anacronistico vincolo del documento rilasciato dal vettore.

A questo intervento strutturale si è sovrapposta la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che ha introdotto - nel TUIR - un requisito generalizzato di tracciabilità, incidendo su una pluralità di redditi (dipendente, assimilato, autonomo e d'impresa) ed estendendo l'effetto anche all'IRAP.

Il successivo D.L. n. 84/2025, convertito dalla L. n. 108/2025, ha poi riorganizzato questo scenario, delimitando l'obbligo di tracciabilità alle spese sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte e i

compensi dei lavoratori autonomi, ma lasciando invece senza limiti territoriali la disciplina delle **spese di rappresentanza**, per le quali il pagamento tracciato diventa un requisito **imprescindibile** anche quando sostenute all'estero.

La Circolare evidenzia che il Legislatore ha scelto di fare della tracciabilità un elemento strutturale dell'intero sistema dei rimborsi e delle spese collegate alle trasferte, attribuendole una funzione che va oltre la mera trasparenza contabile: essa diventa infatti condizione per beneficiare di regimi fiscali agevolati, incidendo contemporaneamente sul reddito di lavoro, sulla deducibilità dei costi d'impresa e, in via indiretta, anche sul trattamento ai fini IRAP.

Questa impostazione, pur coerente con l'obiettivo di limitare l'uso del contante e di rafforzare la verificabilità delle operazioni, determina tuttavia una conseguenza sistemica rilevante: quando il pagamento non avviene con strumenti tracciabili, l'effetto **negativo** ricade simultaneamente sul dipendente e sul datore di lavoro: il primo **subisce** la tassazione del rimborso; il secondo la **perdita** della deducibilità della spesa – e del relativo rimborso – nonostante la documentazione sia regolare.

Ne deriva un modello sanzionatorio "indiretto" che, da un lato, rafforza l'efficacia dissuasiva della misura, dall'altro, solleva interrogativi sulla proporzionalità dell'onere imposto a soggetti che non sono i destinatari naturali delle misure anti-evasione.

La Circolare, in tal senso, invita a riflettere sulla necessità di un equilibrio più calibrato tra l'obiettivo di controllo del Legislatore e la tutela dell'affidamento del contribuente che agisce correttamente sul piano sostanziale.

.2) Disciplina delle trasferte: profili applicativi, novità e criticità

Nel quadro normativo ricostruito, la Circolare Assonime 26/2025 dedica ampio spazio alla nozione di trasferta, ponendo l'accento sul fatto che la qualificazione dell'attività svolta dal lavoratore **non** dipende dalla distanza percorsa o dalla durata dell'incarico, ma dall'elemento strutturale della **temporaneità**: il lavoratore, assunto per operare stabilmente in una determinata sede, viene inviato a svolgere la prestazione in un luogo diverso, con obbligo di rientro.

Qualora invece il mutamento di sede assuma carattere stabile e definitivo, si ricade nel trasferimento disciplinato dall'articolo 51, comma 7, del TUIR, con effetti fiscali profondamente diversi.

Tale distinzione è essenziale, perché costituisce la premessa logica che giustifica il regime agevolato delle trasferte extra-comunali, per le quali permangono i tre sistemi alternativi previsti dal comma 5 dell'articolo 51 del TUIR: il rimborso **analitico**, quello **forfetario** e il modello **misto**.

Nella ricostruzione della disciplina delle trasferte, un punto particolarmente delicato riguarda la persistenza del *forfait* destinato alle "altre spese" non documentabili, fermo negli importi dal 1997 e modellato su un contesto operativo profondamente diverso dall'attuale.

L'evoluzione tecnologica, e l'automazione dei sistemi di pagamento, hanno infatti ridotto drasticamente l'area delle spese prive di idoneo giustificativo.

Ne è esempio il parcheggio: categoria che, all'epoca della circolare Ministeriale del 1997, rientrava fisiologicamente tra le spese prive di documentazione, mentre oggi è quasi sempre associata a ricevute elettroniche o ticket tracciabili.

In un simile scenario, appare coerente, anche alla luce dei principi generali dell'articolo 51 del TUIR, ricondurre questi oneri tra le spese di viaggio documentate, evitando che essi erodano un plafond forfetario già di per sé non più adeguato ai costi attuali.

Ciò consentirebbe di riallineare la logica del rimborso analitico alla reale struttura delle spese sostenute dai lavoratori, preservando il forfait solo per le voci che, per natura, rimangono effettivamente prive di documentazione.

La Circolare si sofferma inoltre sulle trasferte nel territorio comunale, profondamente rivisitate dal D.Lgs. n. 192/2024, che elimina il tradizionale requisito del documento proveniente dal vettore e amplia l'ambito delle spese non imponibili a tutte le spese di "viaggio e trasporto" adeguatamente documentate.

Questo intervento, secondo Assonime, apre a un'applicazione molto più coerente della disposizione, consentendo di ricomprendere nell'esenzione i pedaggi urbani e autostradali connessi all'utilizzo del mezzo proprio e, soprattutto, legittimando la non imponibilità delle indennità chilometriche per trasferte intra-comunali, purché sostenute e documentate con criteri analoghi a quelli previsti per le trasferte fuori comune.

Si tratta di un'innovazione rilevante, che supera una disparità sistematica all'origine di numerosi dubbi applicativi maturati negli anni.

Su questa architettura interviene il nuovo **obbligo di tracciabilità** introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e poi circoscritto dal D.L. n. 84/2025 alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato: affinché i rimborsi analitici relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea non concorrano alla formazione del reddito, è **necessario** che i pagamenti siano effettuati con mezzi **tracciabili**.

I mezzi pubblici di linea restano esclusi dall'obbligo, così come le trasferte effettuate all'estero, per le quali la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 188/E/2025 ha chiarito che la tracciabilità non costituisce condizione per l'esenzione, purché la spesa sia adeguatamente documentata.

Permangono tuttavia rilevanti incertezze interpretative: la qualificazione dei servizi di trasporto con conducente intermediati da piattaforme digitali, per i quali occorre stabilire se rientrino nel concetto di autoservizi non di linea; il trattamento dell'imposta di soggiorno rispetto al requisito di tracciabilità, soprattutto quando riscossa separatamente dal costo dell'alloggio; la complessa questione della decorrenza delle nuove disposizioni per i lavoratori autonomi, resa critica dal sovrapporsi delle date di entrata in vigore dei diversi interventi legislativi.

.3) Implicazioni per il reddito d'impresa, spese di rappresentanza e adeguamenti operativi

Sul versante del reddito d'impresa, la Circolare Assonime 26/2025 ricostruisce con particolare attenzione il percorso normativo che ha condotto all'introduzione, a opera della Legge di Bilancio 2025, del nuovo articolo 95, comma 3-*bis* del Tuir, disposizione che per la prima volta collega in modo diretto la **deducibilità** delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto al **requisito** della tracciabilità dei pagamenti.

Tale scelta segna un cambio di paradigma: non rileva più soltanto la natura e l'inerenza della spesa, ma anche la modalità con cui il pagamento è effettuato, trasformando un elemento meramente formale in un presupposto **sostanziale** di deducibilità.

Con il successivo D.L. n. 84/2025, il Legislatore interviene nuovamente a livello sistematico, restringendo l'obbligo alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato – per evitare difficoltà operative e incoerenze applicative nei contesti internazionali – e ridefinendo la disciplina relativa ai lavoratori autonomi attraverso il

trasferimento della materia nell'articolo 109 del TUIR, cui vengono aggiunti i commi 5-ter, dedicato ai costi sostenuti per prestazioni di lavoro autonomo, e 5-bis, norma di portata generale che estende il requisito della **tracciabilità** a tutte le spese di vitto, alloggio e trasporto non di linea sostenute in Italia, indipendentemente dalla qualifica del beneficiario.

L'onere di tracciabilità, per quanto centrale, non sostituisce l'esigenza di un documento fiscale idoneo: condizione che resta imprescindibile almeno sino alla piena operatività del sistema integrato POS–corrispettivi, introdotto dall'articolo 1, commi 74-77, della L. n. 207/2024, che prevede – a partire dal 2026 – l'interconnessione tra sistemi di pagamento elettronico e memorizzazione elettronica dei corrispettivi.

In questa fase transitoria le Imprese devono quindi assicurare una doppia verifica: pagamento **tracciato** e possesso di un giustificativo fiscalmente **valido**.

Tale sistema mira a creare una filiera di dati unitaria che, in prospettiva, potrebbe ridurre il rilievo probatorio del documento cartaceo.

Fino a quando questa infrastruttura non sarà effettivamente attiva, però, le Imprese devono continuare a garantire la **duplice** verifica: pagamento tracciato e possesso di un giustificativo fiscalmente valido.

Proprio questa fase di transizione rende necessario un chiarimento ufficiale sulle decorrenze, soprattutto per le spese sostenute in periodi che ricadono tra l'entrata in vigore delle nuove norme e l'avvio operativo dei sistemi tecnologici, nei quali Imprese e Professionisti possono trovarsi esposti a incertezze applicative difficilmente conciliabili con l'esigenza di certezza del diritto.

Un profilo particolarmente significativo riguarda le spese di **rappresentanza**, per le quali il Legislatore ha previsto l'obbligo di **tracciabilità** senza introdurre alcuna limitazione territoriale.

La scelta, pur coerente con l'intento di garantire trasparenza nei rapporti commerciali dell'Impresa, presenta alcuni elementi di disallineamento rispetto alla finalità primaria della riforma, orientata al presidio di fenomeni evasivi tipicamente domestici.

L'estensione della regola alle spese sostenute all'estero impone alle Imprese un livello di controllo molto più rigoroso.

Ciò è particolarmente vero nei contesti in cui non è sempre garantita la disponibilità di strumenti di pagamento tracciabili o di documentazione fiscalmente conforme.

Ne derivano ricadute gestionali significative, che richiedono un adattamento delle procedure interne e una chiara definizione delle responsabilità operative, affinché la corretta applicazione della disciplina non comprometta l'effettiva fruibilità delle iniziative promozionali e istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale.

Le ricadute operative individuate dalla Circolare sono significative: le Imprese devono aggiornare le *policy* interne sulle trasferte, adottare modalità di pagamento uniformi e tracciabili (spesso attraverso carte aziendali), rivedere i modelli di nota spese e rendere più stringenti i controlli sulla documentazione.

Gli “ordini di missione” devono essere predisposti con maggiore puntualità e le strutture amministrative devono essere adeguatamente formate per distinguere correttamente tra spese **soggette** e **non** soggette all'obbligo di tracciabilità.

Alla luce della complessità del nuovo sistema, la tracciabilità dei pagamenti non può più essere considerata un semplice adempimento accessorio, ma si configura come un elemento strutturale dell'architettura fiscale delle trasferte e delle spese di rappresentanza.

Ciò impone alle Imprese un ripensamento delle procedure interne e un coordinamento più stretto tra funzioni amministrative, addetti alle trasferte e Organi di controllo.

L'obiettivo non è soltanto evitare effetti fiscali penalizzanti, ma trasformare il nuovo obbligo in un'occasione di razionalizzazione dei processi amministrativi e di rafforzamento della *governance* interna, orientando il sistema aziendale verso standard di *accountability* più elevati e sostenibili.

.4) Considerazioni conclusive

Il quadro ricostruito dalla Circolare Assonime 26/2025 evidenzia un sistema normativo che, pur animato dall'intento condivisibile di contrastare fenomeni evasivi legati all'utilizzo del contante, finisce per incidere in modo significativo sull'operatività quotidiana delle Imprese e sulla gestione amministrativa delle trasferte e delle spese di rappresentanza.

La complessità degli adempimenti introdotti, l'estensione del vincolo di tracciabilità a fattispecie eterogenee e l'intreccio tra profili reddituali e gestionali determinano un mutamento strutturale nel modo di configurare, autorizzare e rendicontare le spese sostenute dai dipendenti e dai collaboratori.

Permangono tuttavia aree di incertezza – dalla qualificazione di alcune tipologie di spesa alla decorrenza dei diversi obblighi, fino alla coerenza complessiva del sistema rispetto alle finalità di *policy* – che rendono necessario un intervento chiarificatore, sia da parte dell'Amministrazione Finanziaria sia, ove necessario, del Legislatore.

L'effettività della riforma, in definitiva, dipenderà non solo dalle regole, ma dalla capacità di tradurle in procedure sostenibili, coerenti e proporzionate alle reali esigenze operative del tessuto produttivo.

.....

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Reconta